Cesena,1 5/3/22

Circolare 100/21

Ai docenti

Agli studenti delle classi quinte

Alle famiglie

Agli atti

Oggetto: ordinanza ministeriale sugli esami di stato – designazione commissari interni e istanze di nomina presidenti di commissione – svolgimento dell’esame – partecipazione candidati esterni

Si allegano alla presente l’Ordinanza Ministeriale 65 del 14/3/22 (di seguito OM) sullo svolgimento degli esami di stato, l’Ordinanza Ministeriale sulla composizione delle commissioni, i relativi allegati per le materie caratterizzanti il percorso di studio e le tabelle per i crediti formativi.

I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione all’esame di Stato nei termini e secondo le modalità di cui alla nota direttoriale 12 novembre 2021, n. 28118

**In sintesi le novità dei documenti sono:**

-**inizio esame 22 giugno 8.30** – insediamento commissioni il 20 giugno 8.30

-**fino a 50 punti per il credito scolastico** interno dei tre ultimi anni di studio. La conversione dei punti di anno terzo e quarto avviene mediante tabella allegato A

**- istituzione commissioni d’esame**

ogni commissione è costituita da due sottocommissioni per ogni classe quinta, composte da 6 commissari interni. La commissione è presieduta da un presidente esterno. (Con specifica ordinanza del Ministro dell’istruzione sono impartite ulteriori disposizioni in merito alla modalità di nomina e costituzione delle commissioni).

i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Non sono altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell’insegnamento; i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova, di cui agli allegati B/1, B/2, B/3. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente;

i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la designazione;

La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei componenti, dall’USR nel caso dei presidenti. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2022.

In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo l’ordine di priorità previsto dall’OM art. 13 comma 5

-**prima prova** consistente in un elaborato in lingua italiana, su sette diverse tipologie di tracce

in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico, per max punti 15, allestita a livello nazionale,

-**seconda prova**, allestita a livello di commissioni di istituto, secondo le indicazioni di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, della OM, (durata dalle sei alle otto ore per tutti gli indirizzi del nostro istituto), sulle materie caratterizzanti percorso di studio (vedi allegati), con max punti 10

Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza.

Per il nostro istituto si tratta delle seguenti materie:

indirizzo ITI Automazione: SISTEMI AUTOMATICI

Indirizzo ITI informatica: INFORMATICA

Indirizzo IPSIA Manutenzione e assistenza tecnica (curvatura elettrico/elettronica) IPE9:

TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Indirizzo IPSIA Manutenzione e assistenza tecnica (curvatura Meccanica) IPM9:

TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Indirizzo IPTS (moda): PROGETTAZIONE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA COSTUME

Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.

Quando è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione (nel nostro caso indirizzo IPTS, moda) l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018 allegati alla presente circolare, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni.

Griglie di correzione delle prove

Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi

- del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova

-dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova;

tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza.

**- colloquio, con max punti 25, così articolato:**

Il colloquio ha la finalita' di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, propone al candidato:

1. di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacita' di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione.
2. Di esporre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi
3. di mostrare le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico.

-**le prove INVALSI** non costituiscono requisito per l’ammissione all’esame, come non costituisce requisito di ammissione lo svolgimento delle ore PCTO previste per il triennio.

**CONDIZIONI PER PRESENTARE DOMANDA DA PRESIDENTI PER I DOCENTI INTERNI NON DESIGNATI COMMISSARI**

Rimane tuttavia la facoltà per i docenti rientranti in particolari condizioni, purché non designati come commissari interni, di fare domanda da presidente di commissione. Le condizioni sono le seguenti:

“Ai sensi degli artt. 3, co. 4 e 4, co. 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e co. 3, del d.m. n. 183 del 2019, **hanno facoltà** di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione (modelli ES-E e ES-1)

- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;

- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;

-i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;

- i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;

- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

-i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

-ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell’effettiva partecipazione all’esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell’attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;

- i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;

- i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza

dei docenti medesimi durante l’esame;

- i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;

- i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.

5. Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall’articolo 4 del d.m. n.183 del 2019, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.

6. Le istanze di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l’allegato modello ES-E, attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale POLIS, secondo la tempistica riportata nell’allegato alla presente ordinanza. Il sistema trasmette agli interessati notifica dell’avvenuta presentazione dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema.

Immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-1). Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-E cartaceo all’ambito territoriale provinciale della provincia di residenza, entro gli stessi termini di conclusione del procedimento ordinario di presentazione delle istanze.

7. Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.

8. A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi regionali dei presidenti sono elaborati dal sistema informativo e trasmessi ai competenti Uffici scolastici regionali, che provvedono alla pubblicazione degli stessi.”

**Si ricorda che per partecipare come presidente bisogna compilare on line entrambi i modelli ES-E e ES-1**

**Si riporta inoltre integralmente l’art. 8 dell’OM relativa all’obbligo di partecipazione dei commissari interni designati**

**“Articolo 8**

***Nomina dei componenti le commissioni di esame di Stato***

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti.

2. Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.”

Il DS